

DELIBERAZIONE NR. 1801 DEL 05/11/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA RESIDENZA PRIMAVERA S.R.L. DI ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN ENDOCRINOLOGIA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che, con e-mail prot. ASST n. 47921 del 10 luglio 2025, Residenza Primavera s.r.l. di Albano Sant'Alessandro (BG), ente gestore dei Poliambulatori Primavera (Centri medici, diagnostici, riabilitativi e infermieristici) – strutture sanitarie private autorizzate non accreditate, ha chiesto la stipula di una convenzione per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in endocrinologia da parte di dirigenti medici di questa azienda;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore del Dipartimento di area medica e del direttore sanitario (prot. n. 70133 del 14 ottobre 2025) in merito alla stipula della convenzione;

Dato atto che il direttore della SC Malattie endocrine – diabetologia individuerà tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 1 accesso/mese con un impegno orario di circa 3 ore per accesso;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con la Residenza Primavera s.r.l. di Albano Sant'Alessandro (BG) specifico accordo per attività di consulenza specialistica, per l'arco temporale 6 novembre 2025 – 5 novembre 2026, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A);
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante (d'ora in poi "Azienda")

e

Residenza Primavera s.r.l., con sede legale in Albano Sant'Alessandro (BG), Via Lega Lombarda n. 12, con recapito di posta elettronica certificata info@pec.residenzaprivavera.it, C.F. e Partita IVA n. 04162770160, nella persona del sig. Giuseppe Gherardi, legale rappresentante (d'ora in poi "Titolare della convenzione")
"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definite congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) il Titolare della convenzione:

- è l'ente che gestisce i Poliambulatori Primavera (Centri medici, diagnostici, riabilitativi e infermieristici) – strutture sanitarie private autorizzate non accreditate - che erogano prestazioni sanitarie in strutture idonee per le quali dichiara sotto la propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le autorizzazioni di legge;
- nella sede dei suddetti Poliambulatori sita in Treviolo (BG), Via Galetti n. 1, intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la quale si rende necessaria la consulenza di un medico specialista in endocrinologia;
- ha manifestato con specifica richiesta all'Azienda la volontà di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza sanitaria nella disciplina di endocrinologia a favore di utenti/clienti delle proprie strutture;

	2.1. L'Azienda si impegna a garantire la consulenza specialistica richiesta dal Titolare	
	della convenzione per assicurare prestazioni a favore di utenti dei propri poliambulatori,	
	attraverso dirigenti medici in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro esclusivo,	
	che danno la propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL	
	23 gennaio 2024 dell'area sanità alle condizioni economiche previste dalla presente	
	convenzione e in applicazione del proprio regolamento citato in premessa.	
	2.2. L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito	
	orario dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso	
	la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 1	
	accesso/mese presso la sede di Treviolo (BG), Via Galetti n. 1 per un impegno orario di	
	circa 3 ore per accesso.	
	Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO	
	3.1. Per l'attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà all'Azienda:	
	- € 110,00 (centodieci/00) per prima visita endocrinologica	
	- € 120,00 (centoventi/00) per prima visita endocrinologica + ecografia tiroide/paratiroide	
	- € 80,00 (ottanta/00) per visita di controllo endocrinologica	
	- € 90,00 (novanta/00) per visita di controllo + ecografia tiroide/paratiroide	
	tenuto conto che tali corrispettivi sono comprensivi di: (a) compenso professionale di	
	competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate	
	all'Azienda dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali,	
	gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dai	
	regolamenti aziendali.	
	3.2. Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle	
	prestazioni.	
	3.3. Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA se dovuta.	
		<i>pag. 3 di 8</i>

	3.4. Il Titolare della convenzione trasmetterà alla SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità dell'Azienda (<i>pfc.fatturazioneelp@asst-pg23.it</i>) con cadenza di	
	norma mensile il prospetto degli accessi, delle ore e delle prestazioni erogate,	
	controfirmato dai dipendenti dell'Azienda, relativi all'attività prestata, per consentirne	
	la corretta fatturazione e l'eventuale verifica su tempi e modi di erogazione, oltre che la	
	non interferenza con gli impegni presso l'Azienda.	
	3.5. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il	
	Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice	
	destinatario: RXMENAR . Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche	
	valide per la registrazione ai fini fiscali.	
	3.6. Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni	
	dall'emissione.	
	3.7. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della	
	presente convenzione, di cui l'Azienda si fa carico per l'assolvimento virtuale al momento	
	della sottoscrizione.	
	3.8. L'Azienda erogherà i compensi di competenza dei professionisti entro 40 (quaranta)	
	giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione.	
	Art. 4 DURATA	
	4.1. La presente convenzione ha validità dal 6 novembre 2025 e scadenza il 5 novembre	
	2026, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la	
	proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto	
	sottoscritto dalle Parti.	
	4.2. Il Titolare della convenzione si impegna a inoltrare all'Azienda l'eventuale richiesta	
	di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista al	
	precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'Azienda potrà non	
		<i>pag. 4 di 8</i>

garantire il rinnovo della convezione stessa.

4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all’esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.

5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza, a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche e integrazioni e in particolare dal Regolamento UE 679/2016.

Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, il Titolare della convezione, in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Azienda, come previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.

5.5. Il Titolare della convenzione si impegna, inoltre, a non assumere o conferire incarichi

	a dipendenti dell’Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi	
	o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività	
	successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. <i>pantouflage o revolving doors</i>).	
	5.6. L’Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante	
	dall’attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti. Nessuna	
	responsabilità sarà attribuita all’Azienda stessa o al professionista per l’utilizzo di	
	attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.	
	5.7. Il Titolare della convenzione garantisce l’applicazione di tutte le disposizioni in tema	
	di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell’ambito dello	
	svolgimento dell’attività in oggetto e, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, fornirà	
	informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare i	
	dipendenti dell’Azienda.	
	5.8. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di	
	documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi	
	della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi	
	indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo	
	se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle	
	Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio	
	indirizzo.	
	Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
	6.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto	
	della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per	
	quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra Parte a risolverla automaticamente	
	e di diritto.	
	6.2. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella	
		<i>pag. 6 di 8</i>

	vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente	
	convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla	
	automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la	
	corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente	
	svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora	
	per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,	
	provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività	
	realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la	
	presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data	
	in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa	
	eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la	
	corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente	
	svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o	
	rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti	
	dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.	
	Art. 7 CLAUSOLE VESSATORIE	
	Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della	
	presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte,	
	come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili	
	gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.	
	Art. 8 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE,	
	IMPOSTA DI BOLLO	
	8.1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere	
	a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.	
	8.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale	
		<i>pag. 7 di 8</i>

risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

8.3. L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri imputati al Titolare della convenzione per un importo complessivo di € 32,00, atteso che la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 8 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Azienda

Per il Titolare della convenzione

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Francesco Locati

sig. Giuseppe Gherardi

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)
Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1779/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON LA RESIDENZA PRIMAVERA S.R.L. DI ALBANO
SANT'ALESSANDRO (BG) PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN
ENDOCRINOLOGIA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 03/11/2025

Il funzionario

dr. Alessandro Torresani

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
X		1.700,00 (stimato anno 2025)		1.700,00 (stimato anno 2025)
X		8.300,00 (stimato anno 2026)		8.300,00 (stimato anno 2026)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 04/11/2025

Il funzionario

Dr. Torresani Alessandro

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub-aut	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			1.700,00 (stimato anno 2025)		1.700,00 (stimato anno 2025)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			8.300,00 (stimato anno 2026)		8.300,00 (stimato anno 2026)

Bergamo, 04/11/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1779/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON LA RESIDENZA PRIMAVERA S.R.L. DI ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN ENDOCRINOLOGIA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
